



# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

**UFFICIO DEL SINDACO**

Tel. 3346141213

Pec: [protocollo@pec.comunelongi.it](mailto:protocollo@pec.comunelongi.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 28 MAGGIO 2020

**OGGETTO: Interventi volti a prevenire e contrastare il rischio incendi, mediante pulitura su aree private ricadenti all'interno del centro abitato e nelle frazioni, relativamente a terreni incolti e abbandonati.**

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- **che** pervengono all'Amministrazione e all'Ufficio di Polizia Municipale numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- **che** l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;
- **che** sul territorio comunale insistono diversi terreni privati, situati sia nei centri abitati che nelle zone immediatamente adiacenti gli stessi, posti in stato di forte abbandono e coperti da infestanti erbacee e arbustive.

**Considerato** che dette erbacce costituiscono il ricetto di numerosi animali nocivi quali ratti e rettili, nonché insetti altrettanto pericolosi come zanzare, scarafaggi, zecche' ecc..

**Rilevato** che all'interno del Centro abitato, nelle frazioni e in genere, nel territorio comunale vi sono molte aree, di proprietà privata, i cui possessori non hanno ancora provveduto ad effettuare il taglio delle erbe infestanti.

**Valutato**, pertanto, che è necessario che i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento, assicurino la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche;

**Visto** l'avvio della stagione estiva e considerato che lo stato di incuria dei terreni suddetti, oltre a rappresentare potenziale pericolo per lo sviluppo di incendi, costituisce pregiudizio per la salute pubblica.

**Ritenuto** necessario, nell'approssimarsi di tale stagione estiva, predisporre per tempo misure adeguate a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno.

**Viste** le varie raccomandazioni prefettizie, con le quali si ribadisce la necessità di assumere il massimo impegno nelle attività tendenti ad eliminare le possibili cause di incendio, con particolare riguardo all'accumulo di rifiuti solidi urbani nei centri abitati e nelle loro vicinanze, alla pulizia dei fondi rustici, dei terreni incolti ed abbandonati.

**Vista** la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000 n. 353.

**Visto** il D.lgs 267/2000 e s. m. i..

**Visto** il D.lgs 152/2006 e s. m. i..

**Viste** le ordinanze in materia di accensione fuochi controllati in agricoltura.

**Visti** gli art. 449 e 650 C.P..

**VISTE** le ulteriori disposizioni di Legge vigenti in materia, nonché le comunicazioni pervenute a questo ente nel corso dell'anno 2020, inerenti, la problematica di cui in oggetto.

### **ORDINA**

- 1.** A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di fondi ed aree , incolti o abbandonati ubicati su tutto il territorio comunale, anche all'interno dei centri urbani o in prossimità di fabbricati sparsi, di strutture ricettive di qualsiasi genere, di edifici rurali, di serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili, a disporre l'immediata pulitura di detti terreni creando una fascia di sicurezza sgombra di vegetazione e profonda **almeno 20 metri** dal limite dei fabbricati, delle strade carrabili e pedonali comunali, provinciali e nazionali. Le operazioni di pulitura dovranno essere compiute entro e non oltre il **15 Giugno** di ogni anno.
- 2.** La scrupolosa osservanza di quanto disposto nel sopra richiamato D.lgs 152/2006 e s. m. i., in materia di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Chi non ottempera alla presente ordinanza sarà ritenuto responsabile dei danni causati per propria negligenza. Questa Amministrazione potrà procedere in via sostitutiva all'esecuzione dei lavori necessari, stante l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità, con recupero coattivo delle spese sostenute.

Per la violazione di quanto previsto nella presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa da **€ 25,00** ad un massimo di **€ 500,00**, (art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), oltre la denuncia all'Autorità Giudiziaria ove ricorrono i presupposti.

La Polizia Municipale e gli agenti di Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione delle presente ordinanza.

Infine,

### **DISPONE**

- 1. che** la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
  - pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line;
  - sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.longi.me.it](http://www.comune.longi.me.it)).
- 2. che**, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente e affissa nella bacheca comunale.
- 3. che** l'Ufficio competente, trasmetta copia della presente ordinanza:
  - Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Longi.
  - Al Presidente della Regione Siciliana – Ufficio protezione civile Regionale.
  - Al Prefetto della Città Metropolitana di Messina.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Longi, lì 28 maggio 2020

**IL SINDACO**  
Geom. Antonio Fabio

